



UNIONE DEI COMUNI MEGLIADINA

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta

OGGETTO:

ADOZIONE PROVVISORIA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA "CORRUZIONE" E PER LA TRASPARENZA 2017 - 2019.

☐ Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

☒ IMMD ESEG. (art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

COMUNICATO ALL' UFFICIO

- ☐ Ragioneria
☐ Tecnico
☐ Assistenza Cultura
☐ Segretario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Reg. Pubbl. N. **50**

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addi,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Soattin Michela

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 18:15, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta dell'Unione presso la sede del Comune di Megliadina San Fidenzio.

Eseguito l'appello, risultano:

Bordin Daniela	Presidente	Presente
Gusella Gianfranco	Vice-Presidente	Presente
Vanni Andrea	Assessore	Assente
Magri Primo	Assessore	Presente
Mizzon Silvia	Assessore	Presente

presenti n. **4** e assenti n. **1**

Partecipa alla seduta il Sig. **Giavarina Marco**, Segretario dell'Unione.

La Sig. ra **Bordin Daniela**, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della "corruzione" e dell'illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione;
- la L. 190 del 2012 all'art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno aggiorna, "a scorrimento", il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;
- il D.Lgs. 97/2016 ha modificato in parte la legge "anticorruzione" e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del "decreto trasparenza" n. 33/2013, prevedendo, tra l'altro, la cancellazione del "programma triennale per la trasparenza e l'integrità" e che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sia parte integrante del PTPC in una "apposita sezione".
- il termine "corruzione" va ai presenti fini inteso in accezione atecnica, come precisato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1 del 25.01.2013 e dal Piano Nazionale Anticorruzione 2013, approvato con Deliberazione ANAC n. 72 del 11.09.2013, che estende la nozione di "corruzione" a *"ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo"*.

Considerato che:

- i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce *ex lege* (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;
- l'Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:
 - delibera n. 72/2013;
 - determinazione n. 12/2015;
 - deliberazione n. 831/2016;

Preso atto:

- della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, avvenuta con decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 21.01.2016 nella persona del Segretario dell'Unione Marco dott. Giavarina;
- dei contenuti del piano anticorruzione e per la trasparenza redatto dal responsabile della prevenzione della corruzione ed allegato al presente atto sub 1) e ritenuto lo stesso aderente alle esigenze di questo ente;

Evidenziato che:

- l'ANAC sostiene la necessità di assicurare "la più larga condivisione delle misure anticorruzione" (Determinazione n. 12 del 28.10.2015), ritenendo possa essere utile prevedere una "doppia approvazione", ovvero l'adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva;
- al fine di ottemperare a detta prescrizione si ritiene opportuno procedere all'esame e all'adozione preventiva, ma comunque immediatamente applicabile, del Piano in forma provvisoria da parte della Giunta ed alla successiva pubblicazione, deposito ed invio del piano ai consiglieri e dipendenti dell'Unione e dei Comuni aderenti, con l'invito a presentare emendamenti/suggerimenti entro un termine ragionevole, per procedere successivamente all'esame degli emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione del documento definitivo da parte della giunta;
- analogo iter era stato adottato in occasione dell'adozione e dell'approvazione definitivo del PTPC e PTTI 2016 con le deliberazioni di Giunta rispettivamente n. 3 del 28.01.2016 e n. 20 del 28.04.2016;

Acquisito in atti il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile per la prevenzione della Corruzione, non comportando l'adozione del presente atto riflessi diretti o indiretti contabili, patrimoniali o finanziari.

Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. **di approvare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di adottare** in via provvisoria ma immediatamente operativa ed applicabile, l'allegato sub 1) "Piano Triennale di Prevenzione della "corruzione" e per la trasparenza 2017-2019" predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di demandare** all'Area III – Amministrativo Demografica l'invio via e-mail del presente atto e dell'allegato Piano ai Consiglieri dell'Unione e dei Comuni aderenti ed a tutti i dipendenti per il tramite dei propri responsabili d'Area, nonché la pubblicazione del medesimo sul sito internet istituzionale dell'Unione con apposito avviso rivolto a tutti gli interessati, anche esterni all'amministrazione, di assegnazione termine di 30 giorni dalla pubblicazione dall'albo pretorio della presente deliberazione per la presentazione di emendamenti/suggerimenti da vagliare per l'approvazione definitiva del Piano stesso;
4. **Di dare atto** che il piano anticorruzione, sia provvisorio che definitivo, con tutti i suoi allegati, sarà inoltre pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" e precisamente nella sezione "Anticorruzione", e che ivi rimarrà in pubblica visione di chiunque.

Quindi la Giunta, riscontrata l'urgenza di provvedere per rispettare il termine del 31 gennaio stabilito dalla normativa nazionale per l'adempimento in oggetto, con separata votazione e voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L.



UNIONE DEI COMUNI “MEGLIADINA”

Piano triennale di prevenzione della “corruzione” e per la trasparenza (P.T.P.C.T.)

2017 – 2019

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190)

ALLEGATO sub 1) ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 1 DEL 30.01.2017

PARTE I INTRODUZIONE GENERALE

1. Premessa

La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come "*legge anticorruzione*" o "*legge Severino*", in vigore dal 28.11.2012, reca le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia. Si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116.

La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6).

2. Il concetto di "corruzione" ed i principali attori del sistema

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce, ma fin dalla sua prima applicazione è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie "*tecnico-giuridiche*" di cui agli articoli 318 ("*corruzione per l'esercizio della funzione*"), 319 ("*corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*") e 319-ter ("*corruzione in atti giudiziari*") del Codice penale.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012: *Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*".

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Questi sono:

- l'*Autorità Nazionale Anticorruzione* (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- la *Corte di conti*, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il *Comitato interministeriale*, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la *Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali*, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- i *Prefetti della Repubblica* che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- la *Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione* (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- le *pubbliche amministrazioni* che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio *Responsabile della prevenzione della corruzione*;
- gli *enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico*, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

3. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), che era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "performance" delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CIVIT è stata sostituita con quella di *Autorità nazionale anticorruzione* (ANAC). L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

Nel sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione si legge che la *mission* dell'ANAC può essere *"individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttori, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione."*

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese".

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni. In particolare, l'ANAC:

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

4. I soggetti obbligati

L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. *"Freedom of Information Act"* (o più brevemente *"Foia"*).

Le modifiche introdotte dal *Foia* hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le *misure di prevenzione della*

corruzione. Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001. Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati:

1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);
2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni, come notoriamente definite dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

5. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA).

Il primo *Piano nazionale anticorruzione* è stato approvato dall'Autorità l'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72. Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del PNA.

L'Autorità ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:

1. in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;
2. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità; secondo ANAC *"la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente"*;
3. infine, l'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

Il 3 agosto l'ANAC ha approvato il nuovo *Piano nazionale anticorruzione 2016* con la deliberazione numero 831.

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca *"un atto di indirizzo"* al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo *"approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza"*. Pertanto:

1. resta ferma l'impostazione relativa alla *gestione del rischio* elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;
2. in ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.

Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:

1. l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione;
2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. *whistleblower*) su cui l'Autorità ha adottato apposite *Linee guida* ed alle quali il PNA rinvia;
4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive *Linee guida*;
5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l'ANAC scrive che *“partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi”*.

Pertanto, riguardo alla **“gestione del rischio”** di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha preferito confermare l'impianto fissato nel 2013.

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

1. **identificazione del rischio:** consiste nel ricercare, individuare e descrivere i **“rischi di corruzione”** e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
2. **analisi del rischio:** in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);
3. **ponderazione del rischio:** dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla **“ponderazione”** che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico **“livello di rischio”** (valore della probabilità per valore dell'impatto);
4. **trattamento:** il processo di **“gestione del rischio”** si conclude con il **“trattamento”**, che consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

Confermato l'impianto del 2013, l'ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini. L'ANAC, inoltre, rammenta che *“alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sono possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati del contesto esterno”*.

6. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016. La rinnovata disciplina:

- 1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);
- 2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Inoltre, l'articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come **“gestore”** delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il **responsabile anticorruzione**.

Il nuovo comma 7, dell'articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui, **“di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio”**, il responsabile anticorruzione e della trasparenza. La norma supera la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i **“dirigenti amministrativi di prima fascia”** quali soggetti idonei all'incarico. Ciò nonostante, l'ANAC consiglia **“laddove possibile”** di mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l'incarico di responsabile.

Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, **“di norma”**, sul segretario. Tuttavia, considerata la trasformazione prevista dalla legge 124/2015 della figura del segretario comunale, il decreto legislativo 97/2016 contempla la possibilità di affidare l'incarico anche al **“dirigente apicale”**.

“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio” (ANAC, *FAQ anticorruzione*, n. 3.4).

In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di *posizione organizzativa*. Ma la nomina di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente.

Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.

Il PNA 2016 precisa che, poiché il legislatore ha ribadito che l'incarico di responsabile sia da attribuire ad un dirigente *"di ruolo in servizio"*, è da considerare come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso l'amministrazione dovrà provvedere con una congrua e analitica motivazione, dimostrando l'assenza in dotazione organica di soggetti con i requisiti necessari. In ogni caso, secondo l'Autorità, *"resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti"*. Inoltre, *"considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al responsabile, e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario"*.

Il PNA 2016 evidenzia l'esigenza che il responsabile abbia *"adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione"*, e che sia:

1. dotato della necessaria *"autonomia valutativa"*;
2. in una posizione del tutto *"priva di profili di conflitto di interessi"* anche potenziali;
3. di norma, scelto tra i *"dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva"*.

Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, *"come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio"*.

Il PNA 2016 (pagina 18) prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal responsabile anticorruzione improntate alla collaborazione e all'interlocuzione con gli uffici, occorra *"valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari"*. A parere dell'ANAC tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7, dell'articolo 1, della legge 190/2012, secondo il quale il responsabile deve indicare *"agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare"* i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sempre, a parere dell'ANAC la comunicazione all'ufficio disciplinare deve essere preceduta, *"nel rispetto del principio del contraddittorio, da un'interlocuzione formalizzata con l'interessato"*.

In ogni caso, conclude l'ANAC, *"è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente e sulla base dell'autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del responsabile"*.

Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l'organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie *"per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività"*. Inoltre, il decreto 97/2016:

1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all'organo di indirizzo e all'OIV *"le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza"*.

In considerazione di tali compiti, secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere *"il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni"*.

Pertanto l'ANAC invita le amministrazioni *"a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua e nomina il responsabile"*.

Pertanto secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 20) è *"altamente auspicabile"* che:

1. il responsabile sia dotato d'una *"struttura organizzativa di supporto adeguata"*, per qualità del personale e per mezzi tecnici;
2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

Quindi, a parere dell'Autorità *"appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile"*. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.

La struttura di supporto al responsabile anticorruzione *"potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo"*. Potrebbe, invece, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità

dell'amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di audit, strutture che curano la predisposizione del piano della performance.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in materia di *"accesso civico"* attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal decreto *Foia*. Riguardo all' *"accesso civico"*, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico;
2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di *"riesame"* delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).

A garanzia dello *svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni* del responsabile occorre considerare anche la durata dell'incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione.

Il responsabile in genere sarà un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno dell'amministrazione. La durata dell'incarico di responsabile anticorruzione, in questi casi, sarà correlata alla durata del sottostante incarico dirigenziale. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di responsabile anticorruzione è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza.

Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le *"eventuali misure discriminatorie"* poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola *"revoca"*. In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 39/2013.

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che *vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*. Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Pertanto, secondo l'ANAC, l'atto di nomina del responsabile dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con il quale si *"invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso [responsabile] la necessaria collaborazione"*.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. Il PNA 2016 sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un *"dovere di collaborazione"* dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC deve recare *"regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva"*, sotto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPC potrebbe rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.

Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il responsabile deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Dal decreto 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

1. la facoltà all'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;
2. che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Le modifiche normative, apportate dal legislatore del *Foia*, hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare *"di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità"* e di aver vigilato sull'osservanza del PTPC.

I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione.

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012).

Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ed aggiornato a "scorrimento" ogni anno entro il 31 gennaio.

Per gli enti locali, la norma precisa che *"il piano è approvato dalla giunta"* (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal *Foia*) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli *"obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione"* che costituiscono *"contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC"*.

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC *"un valore programmatico ancora più incisivo"*. Il PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che è *"elemento essenziale e inderogabile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale"*.

Pertanto, L'ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare *"particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione"*. Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca *"gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione"*.

Pertanto, secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

1. il piano della performance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 *"propone"* che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento *"vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPCT al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti"*.

L'Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone *"di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance"*.

7.1. Il processo di approvazione del PTPCT

L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare *"la più larga condivisione delle misure"* anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). A tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una *"doppia approvazione"* ovvero l'adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva.

Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), secondo l'Autorità sarebbe *"utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale"*. In questo modo, l'esecutivo ed il sindaco avrebbero *"più occasioni d'esaminare e condividere il contenuto del piano"* (ANAC determinazione 12/2015, pag. 10).

In realtà tale finalità può essere realizzata anche con modalità alternative, quali:

1. esame preventivo del piano da parte d'una *"commissione"* nella quale siano presenti componenti della maggioranza e delle opposizioni; inserimento nel piano degli *"emendamenti"* e delle *"correzioni"* suggeriti dalla commissione; approvazione da parte della giunta del documento definitivo;

2. esame preventivo del piano da parte della giunta; deposito del piano ed invito ai consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, a presentare emendamenti/suggerimenti, entro un termine ragionevole; esame degli emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione del documento definitivo da parte della giunta.

Il PNA 2016 raccomanda di *“curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”*. Ciò deve avvenire anche *“attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità”*.

Il PNA 2013 (pag. 27 e seguenti) prevede che il PTPC rechi le informazioni seguenti:

1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
2. individuazione degli attori interni all’amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
3. individuazione degli attori esterni all’amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
4. indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

Il nuovo comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPC debba essere trasmesso all’ANAC. Al riguardo il PNA 2016 (pagina 15) precisa che, *“in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica”*, in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento. L’adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale, in *“Amministrazione trasparente”*, *“Altri contenuti”*, *“Corruzione”*. I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

8. La “trasparenza” dell’azione amministrativa

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Il *“Freedom of Information Act”* del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge *“anticorruzione”* e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del *“decreto trasparenza”*. Persino il titolo di questa norma è stato modificato in *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la *“trasparenza della P.A.”* (l’azione era dell’amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del *“cittadino”* e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del cittadino).

E’ la *libertà di accesso civico* dei cittadini l’oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto *“dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*, attraverso:

1. l’istituto dell’*accesso civico*, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
2. la *pubblicazione* di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) prevede: *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.”*

Secondo l’ANAC *“la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”*. Nel PNA 2016, l’Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del *programma triennale per la trasparenza e l’integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una *“apposita sezione”*. Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per

assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

L'Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di *"rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti"* (PNA 2016 pagina 24).

Il decreto 97/2016 persegue tra l'altro *"l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni"*. Sono misure di razionalizzazione quelle introdotte all'articolo 3 del decreto 33/2016:

1. la prima consente di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale (l'ANAC ha il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva);
2. la seconda consente all'Autorità, proprio attraverso il PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione in ragione della natura dei soggetti, della dimensione organizzativa e delle attività svolte *"prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti"*, nonché per ordini e collegi professionali.

8.1. Il nuovo accesso civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013. Secondo l'articolo 5, all'obbligo di pubblicare in *"amministrazione trasparente"* documenti, informazioni e dati corrisponde *"il diritto di chiunque"* di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione. La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla. L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al *titolare del potere sostitutivo* (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990). L'accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di *"accedere"* ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo 33/2013.

Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l'istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede: *"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione"*.

Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l'istituto: *"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"* obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il *libero accesso* ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (*"ulteriore"*) rispetto a quelli da pubblicare in *"amministrazione trasparente"*.

In sostanza, l'accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni ed incontra quale unico limite *"la tutela di interessi giuridicamente rilevanti"* secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque. La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna. L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. all'ufficio relazioni con il pubblico;
3. ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione *"per la riproduzione su supporti materiali"*, il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell'accesso civico è gratuito.

8.2. La trasparenza e le gare d'appalto

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (cd. nuovo codice sui contratti) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto. L'articolo 22, rubricato *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Inoltre, l'articolo 29, recante "Principi in materia di trasparenza", dispone: "Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione".

Invariato invece il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

8.3 Obblighi di pubblicazione prescritti a pena di inefficacia dei provvedimenti

Si evidenzia che alcuni obblighi di pubblicazione indicati dagli artt. 15, 22, 26 e 39 del D.Lgs. n. 33/2013 sono prescritti a pena di inefficacia dei provvedimenti. E' il caso in particolare della mancata pubblicazione:

- del conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione (art. 15, c. 2);
- dei dati afferenti agli enti pubblici istituiti, finanziati o vigilati dall'amministrazione, alle società a partecipazione anche minoritaria e agli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 22, c. 4);
- degli atti di concessione di contributi, sussidi, aiuti economici a vantaggio di persone fisiche e giuridiche di importo superiore a euro 1.000,00;
- degli atti di governo del territorio, compresi i piani urbanistici e loro varianti (art. 39, c. 3).

8.4. Profili di responsabilità

Specifiche responsabilità sono previste a carico del RPCT e dei responsabili di P.O. con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza. In particolare, l'art.46, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 97/2016, prevede: "L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto e il differimento e la limitazione dell'accesso civico al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".

Parte II

I contenuti del Piano anticorruzione dell'ente 2017-2019

1. ANALISI DEL CONTESTO

Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa *all'analisi del contesto*, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle *specificità dell'ambiente in cui essa opera* in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

1.1. Contesto esterno

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto *esterno*, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Si rinvia pertanto ai dati contenuti nella *“Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”* trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 14 gennaio 2016, disponibile alla pagina web, disponibili al seguente link:

<http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

1.2. Contesto interno

In connessione con il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali dai Comuni aderenti all'Unione Megliadina a decorrere dal 01.01.2014, come da Deliberazione di Giunta Unione n. 46 del 16.10.2014 di “Presa d'atto del completo trasferimento delle funzioni fondamentali - art. 19 del D.L. 95/2012”, cui si rinvia, l'Unione, con deliberazione di Giunta n. 33 del 04.12.2013, cui si rinvia, aveva definito la sua struttura organizzativa ed approvato l'organigramma particolareggiato dell'Unione dei Comuni Megliadina dal 01.01.2014”.

Con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 44 del 29.07.2016, cui si rinvia, è stato approvato il “Progetto di riorganizzazione della struttura dell'Unione, del Nuovo organigramma particolareggiato e di aggiornamento della dotazione organica”.

Si segnala altresì nel 2016 l'approvazione della revisione dello Statuto dell'Unione con tre deliberazioni conformi assunte a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che ha inciso anche nella struttura e composizione degli organi amministrativi di vertice. Vedasi da ultimo la Deliberazione di Consiglio n. 11 del 05.10.2016, e testo del nuovo Statuto ivi allegato, cui si rinvia.

2. I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ente e le relative funzioni e/o compiti assegnati con l'approvazione del presente Piano sono:

2.1. Il Presidente dell'Unione:

1. designa il responsabile dell'Anticorruzione e della trasparenza - RPCT (art. 1, comma 7, della l. n. 190);

2.2 La Giunta dell'Unione:

1. adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e per la trasparenza e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190);
2. adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
3. propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.

2.3 Il Responsabile per la prevenzione Corruzione e per la Trasparenza (RPCT):

1. elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
2. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
4. propone le necessarie modifiche del PTPC, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
5. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";
6. riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
7. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
8. trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
9. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
10. indica agli uffici disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
11. segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
12. quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
13. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).
14. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);
15. al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'*Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)*, il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);
16. può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'*Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)* (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);
17. può essere designato quale "gestore" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

Con decreto del Presidente dell'Unione Megliadina n. 01 del 21.01.2016 era stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario dell'Unione dott. Marco Giavarina e con Decreto n. 2 in pari data il responsabile dell'area "Affari Generali" Sig. Ortolan Gianfranco. Si provvederà in ogni caso con apposito atto a dar seguito alle seguenti indicazioni del PNA 2016 (pag. 17): *La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzare il ruolo, prevedendo che ad essa siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. D'ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Si precisa sin da ora che in attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza"*

2.4 I Responsabili di Posizione Organizzativa per l'Area di rispettiva competenza

1. Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
2. Possono proporre misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
3. Assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
4. Osservano le misure contenute nel presente piano (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012);
5. Provvedono, avvalendosi dei responsabili di procedimento o dell'istruttoria, al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (ex Decreto Legislativo n. 150/2009) e di controllo della gestione secondo gli articoli 147, 196 – 198-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s. m. i. e sarà verificato in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa
6. Avvalendosi dei responsabili di procedimento e di istruttoria, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano, tempestivamente, e senza soluzione di continuità l'RPCT, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata, integrando una mancata attuazione del presente piano. Conseguentemente, adottano le azioni necessarie per eliminare tali anomalie, oppure propongono azioni al responsabile della prevenzione della corruzione.
7. Propongono al responsabile della prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei programmi di formazione.

2.5 O.I.V. o Nucleo di Valutazione

1. Svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
2. Esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione, o sue modificazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);
3. Verifica, ai fini della propria attività, la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei Responsabili delle Posizioni Organizzative e dei servizi;
4. Partecipa al processo di gestione del rischio, in particolare verificando, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, come aggiunto dall'art. 41, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 97/2016 che il Piano anticorruzione sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e trasparenza.

Attualmente la figura è vacante in quanto l'ultimo incarico conferito quale O.I.V. è terminato nell'agosto 2016 e con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 03 del 09.06.2016 sono stati approvati i criteri generali per le modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tra cui la trasformazione dell'O.I.V. in Nucleo di Valutazione.

2.6 Tutti i dipendenti dell'ente

1. Partecipano al processo di gestione del rischio;
2. Osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
3. Segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
4. Attestano, con riferimento alle rispettive competenze, di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente atto, e provvedono ad eseguirlo. In caso di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis legge 241/1990 vi è l'obbligo di astensione e di segnalazione tempestiva della situazione di conflitto, anche potenziale.

2.7 I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

1. Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
2. Segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento)

3. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT

Come da indicazione del Piano Nazionale Anticorruzione, la presente sezione riporta:

- La data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- Gli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione;
- Gli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- I canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

Al fine di coniugare le indicazioni dell'ANAC con le esigenze di rispetto della tempistica di legge, celerità e praticità operativa, questo Ente ha optato per una adozione in via provvisoria del PTPC 2016-2018 nella seduta di Giunta dell'Unione del 28.01.2016, ed a seguito della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" e assegnazione di un termine di 30 giorni per eventuali osservazioni o proposte di modifica da parte di qualsiasi soggetto interessato, ne ha previsto l'approvazione in via definitiva all'esito dello scrutinio delle stesse. Entro i termini stabiliti non sono pervenute osservazioni o proposte di modifica e l'approvazione definitiva è avvenuta con Deliberazione di Giunta n. 20 del 28.04.2016.

Parimenti, per il Presente Piano 2017-2019 si prevede l'adozione della bozza con immediata esecutività, per garantire il rispetto dei termini di legge, così come proposta alla Giunta dal Responsabile Anticorruzione sulla base del previgente Piano 2016-2018 con gli aggiornamenti necessari per mutati riferimenti normativi e di contesto organizzativo, nonché delle segnalazioni pervenute da dipendenti ed amministratori; successivamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line, all'invio via e-mail a tutti i dipendenti e consiglieri ed alla pubblicazione sul sito internet con assegnazione di termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni o proposte di modifica da parte di soggetti interni o esterni all'amministrazione, si provvederà al loro scrutinio e all'approvazione quanto prima della versione definitiva del Piano.

Il Piano sarà comunque anche pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage "amministrazione trasparente" nella sezione "altri contenuti", a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato.

3. GESTIONE DEL RISCHIO

3.1 Mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

La mappatura iniziale dei principali processi dell'ente è da ultimo riportata nella Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 44 del 29.07.2016 di approvazione del "Progetto di Riorganizzazione della Struttura dell'Unione Megliadina, del Nuovo Organigramma Particolareggiato e di Aggiornamento della Dotazione Organica". Si da altresì atto che, a seguito dal recesso del Comune di Ponso dall'Unione a decorrere dal 01.01.2017 con trasferimento di alcune unità di personale di diverse Aree è allo studio una riorganizzazione complessiva dell'ente e dei suoi processi.

3.2. Mappatura del Rischio: "aree di rischio"

L'ente, accogliendo i suggerimenti dell'ANAC, ha proceduto ad aggiornare il proprio piano di prevenzione della corruzione aggregando tutti i procedimenti e le attività che vengono svolti dall'ente in macro processi analizzati e ricondotti alle Aree di rischio seguenti:

AREA A: acquisizione e progressione del personale:

- Concorso esterno per l'assunzione di personale.
- Concorso per la progressione di carriera del personale interno.
- Selezione per affidamento di incarico professionale

AREA B: affidamento di lavori servizi e forniture:

- Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi o forniture
- Affidamento diretto dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture.

AREA C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Autorizzazioni e Concessioni

- Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi

AREA D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

- Erogazione di sussidi finanziari e contributi ed ausili e vantaggi economici di ogni genere a persone ed associazioni.

AREA E (Specificata per i comuni):

- Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada
- Gestione del processo di accertamento dei tributi locali

3.3. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

A. L'identificazione del rischio: Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione. I rischi sono stati identificati:

- tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA 2015: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

B. L'analisi del rischio. In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “*probabilità*” per “*impatto*”. Il PNA 2015, suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi: Ci si è avvalsi dei seguenti indici e valori di stima della probabilità, proposti nell'allegato 5 del P.N.A 2015:

- **Criterio 1 - discrezionalità:** più è elevata, maggiore è la probabilità del rischio;

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato =	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge =	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =	4
E' altamente discrezionale =	5

- **Criterio 2 - rilevanza esterna:**

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno =	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni =	5

- **Criterio 3 - complessità del processo:**

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =	3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni =	5

- **Criterio 4 - valore economico:** se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta;

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico =	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni =	5

- **Criterio 5 - frazionabilità del processo:** se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale;

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No =	1
Si =	5

- **Criterio 6 - controlli:** la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =	1
Si, è molto efficace =	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% =	3
Si, ma in minima parte =	4
No, il rischio rimane indifferente =	5

La media aritmetica finale rappresenta la "**stima della probabilità**" (max 5), con i seguenti livelli: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

B2. Stima del valore dell'impatto: L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine. Analogamente, anche la stima dell'impatto (ovvero delle conseguenze) di potenziali episodi di corruzione ha seguito i seguenti indici e valori proposti nell'Allegato 5 del P.N.A.:

- **Criterio 1 - Impatto organizzativo:** tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto";

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% =	1
fino a circa il 40% =	2
fino a circa il 60% =	3
fino a circa il 80% =	4
fino a circa il 100% =	5

- **Criterio 2 - Impatto economico:**

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No =	1
Si =	5

- **Criterio 3 - Impatto reputazionale:**

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No =	0
Non ne abbiamo memoria =	1
Si, sulla stampa locale =	2
Si, sulla stampa nazionale =	3
Si, sulla stampa locale e nazionale =	4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale =	5

- **Criterio 4 - Impatto sull'immagine:** dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice.

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	1
a livello di collaboratore o funzionario = 2	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	5

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media aritmetica finale misura la *"stima dell'impatto"* (max 5), con i seguenti livelli: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

C. La ponderazione del rischio: Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla *"ponderazione"*. In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico *"livello di rischio"*. I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una *"classifica del livello di rischio"*. Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

D. Esito dell'Analisi. Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi e di procedimenti, riferibili alle macro aree di rischio A – E, elencati nella tabella che segue, la quale riporta i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto. La moltiplicazione dei due valori determina la *"valutazione del rischio"* connesso all'attività. Per quanto concerne la ponderazione del rischio, è dunque sufficiente classificare le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di *"rischio"* stimati.

CRITERI DI		VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					RISCHIO
AREA	ATTIVITA' / PROCESSI	Discrezionalità	Rilevanza Esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del processo	Controlli	(MEDIA)	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	(MEDIA)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA (PROBABILITA' X IMPATTO)
A	Concorso Esterno per l'assunzione di personale	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	1	3	1,50	3,75
A	Conc. per la progressione di carriera del personale interno	4	2	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50
A	Selezione per affidamento di incarico professionale	5	5	1	5	5	1	3,66	1	1	1	3	1,50	5,49
B	Affidamenti mediante procedure aperte o ristrette	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	1	3	1,50	3,75
B	Affid. diretto dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture	4	5	1	5	5	2	3,66	1	1	1	3	1,50	5,49
C	Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi	1	5	1	5	1	3	2,66	1	1	1	3	1,50	3,99
D	Erogazione di sussidi finanziari e contributi ed ausili e vantaggi economici di ogni genere	5	5	1	3	5	4	3,83	1	1	1	3	1,50	5,74
E	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	1	3	2,00	4,34
E	Gestione del processo di accertamento dei tributi locali	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4,25

4. Trattamento del Rischio

Il processo di *“gestione del rischio”* si conclude con il *“trattamento”*. La fase di *trattamento del rischio* consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da predisporre per neutralizzare o almeno ridurre il rischio. Inoltre il *trattamento del rischio* comporta la decisione circa quali rischi si debbano trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, si distinguono in *obbligatorie* e *ulteriori*. Non ci sono possibilità di scelta circa le *misure obbligatorie*, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione. *Misure ulteriori* possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

Le decisioni circa la *priorità del trattamento* si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

- *livello di rischio*: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- *obbligatorietà della misura*: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- *impatto organizzativo e finanziario* connesso all'implementazione della misura.

Le *misure* di contrasto *“Generali e obbligatorie”* o *“ulteriori”* sono in dettaglio previste e disciplinate nei Capitoli seguenti del presente Piano.

5. Monitoraggio

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Secondo le indicazioni fornite dal PNA 2016 (pag. 30): *“Nel PTPC è necessario siano indicate le modalità attraverso cui il RPCT effettua il monitoraggio riguardo all'attuazione delle misure di rotazione previste e al loro coordinamento con le misure di formazione. In ogni caso, tanto gli organi di indirizzo politico amministrativo che i dirigenti generali, con riferimento rispettivamente agli incarichi dirigenziali di livello generale e al personale dirigenziale, sono tenuti a mettere a disposizione del RPCT ogni informazione utile per comprendere come la misura venga progressivamente applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate. Analogamente, il dirigente con responsabilità in materia di formazione rende disponibile al RPCT ogni informazione richiesta da quest'ultimo sull'attuazione delle misure di formazione coordinate con quelle di rotazione.”*

Nella relazione annuale il RPCT espone il livello di attuazione delle misure di rotazione e delle relative misure di formazione, motivando gli eventuali scostamenti tra misure pianificate e realizzate. Quest'ultima, insieme alle segnalazioni comunque pervenute all'Autorità, costituirà una base informativa di grande rilievo da cui muoverà l'azione di vigilanza di ANAC.”

L'ente intende attuare il monitoraggio degli adempimenti svolti in materia di anticorruzione e trasparenza nei seguenti due livelli:

- con cadenza semestrale, da parte dei Responsabili d'Area per le misure in cui è previsto in proseguo il *“monitoraggio semestrale”*, utilizzando la scheda allegato B) al presente Piano. La trasmissione va effettuata entro il 15 luglio per il primo semestre ed entro il 10 gennaio per il secondo semestre.
- Con cadenza annuale, da parte del RPCT, nell'ambito della relazione annuale che lo stesso deve assolvere in base alla normativa vigente ed entro il termine da questa stabilito.

4. LE MISURE DI CONTRASTO GENERALI ED OBBLIGATORIE

4.1. Il Codice di Comportamento

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*". Tale Codice di comportamento deve assicurare: la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*".

MISURE REALIZZATE – PREVISTE:

Con deliberazione di Giunta dell'Unione numero 35 del 11.12.2013 è stato approvato il "Codice di Comportamento dell'Unione dei Comuni Megliadina", dando atto nella stessa dell'acquisizione del parere favorevole dell'O.I.V. in pari data. E' intenzione dell'ente, predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del *Codici di comportamento* per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici

Monitoraggio Semestrale: Il rispetto della misura prevista è soggetto a relazione di verifica periodica da parte dei responsabili d'Area, nell'ambito della compilazione della scheda di monitoraggio semestrale allegato B) al presente Piano.

4.2. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

L'articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70. L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un *Piano triennale di formazione del personale* in cui siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.

L'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, per il quale: "*a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche [...], per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009*". La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall'articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.

Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per l'inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

- *livello generale*, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- *livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

MISURE REALIZZATE – PREVISTE:

A seguito del monitoraggio e del confronto con i dipendenti e responsabili d'Area, sono state riscontrate alcune lacune formative e necessità di "omogeneizzazione" delle competenze e delle conoscenze tra dipendenti

provenienti dai vari Comuni aderenti all'Unione e pertanto nel 2016 è stata accordata preferenza ad una formazione di "livello generale" ed a carattere trasversale. Principalmente si ricordano le seguenti iniziative:

- adesione al "Programma Formativo MASTER 2016" organizzato da Anci-Veneto, consentendo a tutti i propri dipendenti ed amministratori di partecipare gratuitamente a qualsiasi evento-convegno dalla stessa organizzato;
- in data 29.04.2016, organizzazione, con la collaborazione della Soc. Publika Srl, di una giornata di formazione aperta a tutti i dipendenti ed amministratori dell'Unione e dei Comuni aderenti, sul tema del nuovo sistema contabile comunale.
- in più occasioni nel corso dell'anno si sono tenuti corsi tematici in collaborazione con la ditta che gestisce gli applicativi informatici (es. gestione personale, protocollo, inserimento e pubblicazione dati in "Amministrazione Trasparente");

Si è inoltre optato per una predisposizione di un Piano Anticorruzione e Trasparenza, adottato per la prima volta dall'ente nel 2016, con una introduzione a carattere didascalico – divulgativa e se ne è curata la trasmissione a tutti i dipendenti. Nel corso del 2017 – 2019 si intende proseguire nel solco delle iniziative già intraprese, focalizzando maggiore attenzione ai contenuti formativi specifici in materia di anticorruzione e trasparenza (es. nuovo accesso civico etc.). Compete ai vari responsabili d'Area l'individuazione dei fabbisogni formativi della propria struttura e le opportune iniziative volte a colmarli.

Monitoraggio Semestrale: Il rispetto della misura prevista è soggetto a relazione di verifica periodica da parte dei responsabili d'Area, nell'ambito della compilazione della scheda di monitoraggio semestrale allegato B) al presente Piano.

4.3. Rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.

Il Piano Nazionale anticorruzione 2016, precisa che (pag. 29) *"Per l'attuazione della misura è necessario che l'amministrazione nel proprio PTPC chiarisca i criteri, individui la fonte di disciplina e sviluppi un'adeguata programmazione della rotazione. Tali contenuti sono mirati ad evitare che la rotazione sia impiegata al di fuori di un programma predeterminato e possa essere intesa o effettivamente utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione.*

➤ Criteri della rotazione e informativa sindacale

Il PTPC deve indicare i criteri della rotazione. Tra i criteri vi sono, ad esempio: a) quello dell'individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione; b) la fissazione della periodicità della rotazione; c) le caratteristiche della rotazione, se funzionale o territoriale. Sui criteri di rotazione declinati nel PTPC le amministrazioni devono dare preventiva e adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, ciò al fine di consentire a queste ultime di presentare proprie osservazioni e proposte. Ciò non comporta l'apertura di una fase di negoziazione in materia".

MISURE REALIZZATE – PREVISTE:

Il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali e di personale dai Comuni aderenti all'Unione Megliadina con decorrenza dal primo gennaio 2014, ha, di fatto, già comportato un innesco di processi di riorganizzazione interna, con cessazioni, modifiche e nuovi incarichi sia di vertice che di procedimento. Al pari si è proceduto in occasione delle recenti cessazioni dal servizio per pensionamento.

Con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 44 del 29.07.2016, alla quale sin rinvia per i dettagli, è stato approvato il "Progetto di Riorganizzazione della struttura dell'Unione Megliadina, del Nuovo Organigramma particolareggiato e di aggiornamento della dotazione organica" e decorrente dal 01.08.2016 con l'intento di specializzare le Aree di ultima costituzione (istituite a seguito del trasferimento di tutte le funzioni fondamentali nel 2014) attraverso una riallocazione delle competenze e di relativo personale, eliminando l'Area "Affari Generali" di carattere residuale e comprensiva di una serie eterogenea di competenze. Ne è conseguito che alcuni dipendenti hanno parzialmente mutato le proprie mansioni sia rimanendo nell'area di appartenenza che attraverso la riassegnazione, oppure, pur mantenendo le proprie mansioni, sono stati ricollocati in una diversa Area con diverso responsabile di P.O.. E' stata inoltre prevista la costituzione di una nuova Area "Patrimonio e Sistemi

Informatici", per la quale è stato nominato un nuovo responsabile.

In ordine all'efficacia delle misure di riorganizzazione adottate, con l'occasione si dà atto che all'esito delle attività istruttorie espletate dalla nuova "Area I – Patrimonio e Sistemi Informatici", a partire dal 01.08.2016, sono state approvate dal Consiglio dell'Unione le seguenti Deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio relativi ad esercizi pregressi:

- **Deliberazione n. 12 del 18.10.2016**, cui si rinvia per i dettagli, per complessivi **13.745,24 €** relativi a fatture o scadenza tasse pervenute in Unione nell'esercizio 2015 o precedenti: telefonia fissa e mobile sede e comuni associati, illuminazione pubblica, tasse di circolazione automezzi, servizi informatici CST provincia di Padova;
- **Deliberazione n. 18 del 28.11.2016**, cui si rinvia per i dettagli, per complessivi **33.122,21 €** relativi a fatture di rate ordinarie "gestione calore" già pervenute negli esercizi 2014 e 2015; con l'approvazione della Deliberazione si dava ulteriormente atto che non erano oggetto di riconoscimento in quanto, antecedentemente all'assunzione della stesso ne era stato richiesto l'annullamento in capo all'Unione per essere rimesse a carico del Comune di Ponso da parte del relativo Sindaco, delle fatture relative alle rate ordinarie programmate per illuminazione pubblica e gestione calore del medesimo Comune pervenute in Unione tra il 2014 e 2015 per euro **€ 52.175,96**.

Con l'occasione si dà ulteriormente conto che la nuova Area I "Patrimonio e Sistemi Informatici" ha provveduto al censimento ed identificazione, mai prima realizzato, di tutte le apparecchiature informatiche acquistate dall'Unione (pc, router, server etc.), di tutte le attrezzature telefoniche fisse e mobile in dotazione (es. Smartphone, Tablet, Telefoni fissi), con indicazione e firma per presa in consegna da parte di tutti i dipendenti e/o amministratori, nonché del loro eventuale posizionamento tra le varie sedi comunali, nonché ha provveduto all'affidamento dell'incarico a ditta esterna specializzata dell'incarico di inventariazione fisica e riclassificazione contabile dei beni dell'Unione.

Di dà infine atto che con Deliberazione di Giunta n. 55 del 25.08.2016 si è provveduto, in ossequio alle disposizioni in merito alla rotazione degli incarichi, alla nomina del nuovo economo dell'Unione dal 01.09.2016, con formula di avvicendamento tra personale afferente alla medesima Area.

A seguito del recesso del Comune di Ponso dall'Unione a decorrere dal 01.01.2017 (cfr. Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 22 del 30.12.2016 di ratifica e disciplina dei rapporti), dalla medesima data è rimasto vacante l'Area VII "Edilizia Privata e Servizi Scolastici" per trasferimento a detto ente del responsabile di P.O. Temporaneamente è stato confidato ad altro responsabile di P.O. l'incarico di reggenza temporanea anche dell'Area VII, nelle more di una nuova riorganizzazione amministrativa dell'Unione che vedrà verosimilmente interessate tutte le Aree da una redistribuzione parziale di alcune competenze o procedimenti.

Provvederanno invece i singoli responsabili d'Area, ciascuno per la propria competenza ad attuare la rotazione cd. "funzionale" all'interno dell'Area laddove possibile ed a relazionare in merito, secondo le indicazioni fornite dal PNA 2016 (pag. 31): *"Il personale potrebbe essere fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente, con la rotazione c.d. "funzionale", ossia con un'organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti. Ciò può avvenire, ad esempio, facendo ruotare periodicamente i responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie; applicando anche la rotazione dei funzionari che facciano parte di commissioni interne all'ufficio o all'amministrazione"*.

Monitoraggio Semestrale: Il rispetto dell'ultima misura prevista è soggetto a relazione di verifica periodica da parte dei responsabili d'Area, nell'ambito della compilazione della scheda di monitoraggio semestrale allegato B) al presente Piano

4.4. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi di Responsabile d'Area

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

MISURE REALIZZATE – PREVISTE:

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto dell'incarico deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Nel corso del 2016 è iniziata l'acquisizione della citata dichiarazione sostitutiva in occasione del conferimento dell'incarico di Responsabile Area I e nel gennaio 2017 in occasione dell'attribuzione dell'incarico di reggenza temporanea dell'Area VII rimasta vacante.

Dal 2017, oltre a proseguire con la misura di cui sopra, ogni titolare d'incarico dovrà redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente". Nel corso del 2017 saranno predisposti a cura del RPCT modelli standard di dichiarazione da allegare agli aggiornamenti del Piano.

Monitoraggio Semestrale: Il rispetto della misura è soggetto a relazione di verifica periodica da parte dei responsabili d'Area, nell'ambito della compilazione della scheda di monitoraggio semestrale allegato B) al presente Piano

4.5. Tutela del dipendente che denuncia illeciti (*whistleblower*)

La tutela del *whistleblower* è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere "concrete misure di tutela del dipendente" da specificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis. La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". L'articolo 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni".

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, "con tempestività", attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

L'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, inoltre, è stato integrato dal DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014); l'art. 31 del DL 90/2014 ha individuato l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni, mentre l'art. 19 co. 5 del DL 90/2014 ha stabilito che l'ANAC riceva "notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001".

L'ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono

indirizzarle. Conseguentemente, l'ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni. Il paragrafo 4 della determinazione rappresenta un indiscutibile riferimento per le PA che intendano applicare con estremo rigore le misure di tutela del *whistleblower* secondo gli indirizzi espressi dall'Autorità.

I soggetti tutelati sono, specificamente, i *"dipendenti pubblici"* che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. L'ANAC individua i dipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001. Dalla nozione di *"dipendenti pubblici"* pertanto sfuggono:

- i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché degli enti pubblici economici; per questi l'ANAC ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente attraverso il PTPC, l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle assicurate ai dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte IV);
- i collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. L'ANAC rileva l'opportunità che le amministrazioni, nei propri PTPC, introducano anche per tali categorie misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte V).

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 impone la tutela del dipendente che segnali *"condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro"*. Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

A titolo meramente esemplificativo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

L'interpretazione dell'ANAC è in linea con il concetto *"a-tecnico"* di corruzione espresso sia nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 sia nel PNA del 2013.

Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza *"in ragione del rapporto di lavoro"*. In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Considerato lo spirito della norma, che consiste nell'incentivare la collaborazione di chi lavora nelle amministrazioni per l'emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso dell'ANAC non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi. E' sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga *"altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito"* nel senso sopra indicato.

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei *"casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile"*. La tutela del *whistleblower* trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione. Il dipendente deve essere *"in buona fede"*. Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente. Tuttavia, la norma è assai lacunosa in merito all'individuazione del momento in cui cessa la garanzia della tutela. L'art. 54-bis riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede giudiziale. L'ANAC, consapevole dell'evidente lacuna normativa, ritiene che *"solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela"* riservate allo stesso.

MISURA PREVISTA:

La presente sezione disciplina il procedimento volto alla segnalazione di fatti che possano avere attinenza al piano anticorruzione segnalati unicamente da dipendenti della struttura organizzativa allorquando il segnalante renda nota la sua identità. Non rientrano in questa disciplina le segnalazioni anonime, quelle poste in essere da soggetti

esterni, in cui il segnalante renda nota la sua identità ovvero denunce obbligatorie all'autorità giudiziaria che devono essere fatte da soggetti il cui obbligo è previsto direttamente dalla legge.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (pag. 37) precisa che: *"Si ricorda che l'Autorità si sta dotando di una piattaforma Open Source basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse: si tratta di un sistema in grado di garantire, attraverso l'utilizzazione di tecnologie di crittografia moderne e standard, la tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, nonché la riservatezza dell'identità dei segnalanti. La piattaforma sarà messa a disposizione delle amministrazioni, consentendo così da parte di ciascuna di esse un risparmio di risorse umane e finanziarie nel dotarsi della tecnologia necessaria per adempiere al disposto normativo"*.

Nelle more dell'implementazione della piattaforma open source di cui sopra annunciata dall'ANAC, cui è intenzione di questo ente aderire, le segnalazioni andranno fatte in forma scritta con consegna nelle mani del responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

4.6. Patti di integrità e Protocolli di legalità per gli affidamenti

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)"*.

MISURA PREVISTA:

Questo ente fa riferimento al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 07.09.2015 dal Presidente della Regione Veneto con gli Uffici Territoriali del Governo, ed alle "clausole tipo" approvate in sua attuazione dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 537 del 03 aprile 2012.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

4.7. Monitoraggio dei tempi di procedimento e potere sostitutivo

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su *"istanza di parte"*, è indice di buona amministrazione ed una importante variabile da considerare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla "corruzione".

Strumento particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei termini del procedimento, che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett d) della legge 190/2012 costituisce uno degli obiettivi del Piano. L'obbligo di monitoraggio è diventato ora più stringente dal momento che la legge 190/2012 all'art. 1 comma 28, come modificato dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, chiede di regolare il monitoraggio periodico, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

Vigila sul rispetto dei termini procedurali il *"titolare del potere sostitutivo"*. Come noto, *"l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia"* (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012). Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà

di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Nel caso di omessa nomina del titolare dal potere sostitutivo tale potere si considera "attribuito al dirigente generale" o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al "funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione".

MISURE REALIZZATE - PREVISTE:

Nel corso del 2016 è stata accordata priorità all'approvazione dei seguenti provvedimenti, ritenuti presupposti indefettibili al monitoraggio, rispetto e riduzione dei tempi procedurali:

1. Deliberazioni di Giunta dell'Unione n. 3 del 28.01.2016 e n. 20 del 28.04.2016 con le quali rispettivamente l'Unione si è dotata per la prima volta del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità", prima adottato in via provvisoria e poi in via definitiva, in cui, tra l'altro sono assegnati e ripartiti tra le Aree gli adempimenti in materia di pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
2. Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 7 del 18.02.2016 di "Determinazione tariffe servizi cimiteriali per i Comuni di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Piacenza d'Adige, Ponso, Vighizzolo d'Este", con la quale, per la prima volta l'Unione dal trasferimento della funzione fondamentale nel 2014 ha approvato le proprie tariffe cimiteriali in luogo di quelle già singolarmente ed in modo differenziato approvate dalle Giunte dei Comuni aderenti.
3. Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 14 del 22.03.2016 con la quale è stato approvato l' "Atto di indirizzo ai responsabili d'Area per l'uniformazione amministrativa e contabile" avente ad oggetto i seguenti obiettivi trasversali per tutti i responsabili d'Area, ciascuno per i propri ambiti di competenza:
 - a. di istituire e proporre l'adozione di regolamenti uniformi all'attenzione del Consiglio dell'Unione, previa intesa con l'Assessore dell'Unione di riferimento;
 - b. di allineare le preesistenti diverse scadenze contrattuali, anche mediante nuovi affidamenti temporalmente limitati, o mediante proroghe di quelli in essere, ove possibile, al fine di procedere successivamente ad affidamenti il più possibile unitari a livello di Unione, previo confronto diretto con i Sindaci in merito al permanere di eventuali necessità di differenziazione territoriale.
 - c. parallelamente, in sinergia con l'area finanziaria ed in occasione della stesura dei bilanci di previsione 2016-2018 dell'Unione e dei singoli enti, di verificare la corrispondenza tra funzioni trasferite e relativi stanziamenti di bilancio, attivandosi per l'eventuale completamento della transizione dei capitoli residui.
4. Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 21 del 28.04.2016 di "Approvazione Tariffe servizi a domanda individuale - Anno 2016", con la quale, per la prima volta l'Unione dal trasferimento delle funzioni fondamentali nel 2014 ha approvato e compendiato in un unico atto le proprie tariffe per i servizi mensa, trasporto scolastico e illuminazione votiva.
5. Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 45 del 29.07.2016 di "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - Piano degli Obiettivi 2016-2018 dell'Unione dei Comuni Megliadina e Disposizioni correlate", con il quale, tra l'altro, sono stati assegnati a tutte le Aree (all. B.2) i seguenti obiettivi trasversali:
 - I. "Puntuale assolvimento delle competenze d'area assegnate nel congruo rispetto della tempistica di legge e/o dei termini di scadenza altrimenti risultanti per la continuità dei servizi resi;
 - II. Liquidazione delle fatture di competenza della propria Area in ordine di data fattura e trasmissione all'Area Ragioneria per il pagamento secondo il medesimo ordine, salvo deroghe da giustificare espressamente e comunicare tempestivamente.
 - III. Rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 20 del 28.04.2016 la cui attuazione è ivi demandata agli uffici ed in particolare, nomina del o dei "referenti per la trasparenza" e pubblicazione sull'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente delle informazioni di competenza dell'Area come risultanti dalla Tabella di Riepilogo allegata al medesimo PPTI e ss.mm. ii.
 - IV. Inserimento negli atti di determinazione dell'indicazione nominativa dell'Istruttore/responsabile di procedimento della medesima e, nelle determinazioni con impegno di spesa, dell'esercizio finanziario di esigibilità della prestazione e/o fornitura, secondo i criteri stabiliti dalla nuova contabilità rd. "armonizzata", per consentire la corretta registrazione e programmazione finanziaria dell'ente.
 - V. Pubblicazione sull'albo pretorio on-line delle determinazioni entro 30 giorni dalla loro esecutività (corrispondente alla data di apposizione del visto contabile).
6. Deliberazione di Giunta Unione n. 75 del 27.12.2016 di "Determinazione delle tariffe dei servizi cimiteriali per i Comuni di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Piacenza d'Adige e Vighizzolo d'Este a decorrere dal 01.01.2017", con la quale si è concluso il processo di uniformazione delle citate tariffe tra i Comuni che avevano trasferito la funzione all'Unione.

Nel corso del 2017, parallelamente alle attività di riorganizzazione interna, si prevede la prosecuzione nella

uniformazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa, nella formalizzazione dei vari procedimenti e dei relativi responsabili nonché nella individuazione e nomina del titolare del potere sostitutivo. I Responsabili di Posizione Organizzativa provvederanno quindi al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali ed alla tempestiva eliminazione delle anomalie.

Monitoraggio Semestrale: Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è soggetto a relazione di verifica periodica da parte dei responsabili d'Area, nell'ambito della compilazione della scheda di monitoraggio semestrale allegato B) al presente Piano.

4.8 Il processo attinente al rilascio o al controllo dei titoli abilitativi edilizi

Il paragrafo VI, parte speciale, della delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 introduce nuove misure per il "governo del territorio". Nel provvedimento viene innanzitutto precisato che il "governo del territorio", la cui espressione fa riferimento principalmente ai settori dell'urbanistica e dell'edilizia, rappresenta un'area ad elevato rischio di corruzione, e ciò "... per le forti pressioni di interessi particolaristici, che possono condizionare o addirittura precludere il perseguimento degli interessi generali". La delibera, cui si rinvia per i dettagli o la completezza della trattazione, indica alcuni eventi che possono condizionare le corrette scelte in materia, distinti per singoli procedimenti, con la prescrizione delle possibili misure di riduzione del rischio.

Per le attività gestite a livello di Unione, nella programmazione delle misure per il triennio 2017-2019 si accorda priorità al processo attinente al rilascio o al controllo dei titoli abilitativi edilizi di cui al paragrafo n. 5, in cui si legge (pag. 75): *"Il processo che presiede al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o al controllo di quelli presentati dai privati è caratterizzato dalla elevata specializzazione delle strutture competenti e complessità della normativa da applicare. Tradizionalmente le funzioni edilizie sono svolte infatti da un ufficio speciale, oggi denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE) - e Sportello unico per le attività produttive (SUAP) - chiamati ad applicare una disciplina che attiene non soltanto alla normativa urbanistica ed edilizia di carattere locale, ma anche alla normativa tecnica sui requisiti delle opere, ai limiti e condizioni alle trasformazioni del territorio, etc. Tali peculiarità comportano che il personale dotato di adeguate competenze si formi in un lungo periodo di tempo e l'amministrazione comunale sia portata a mantenerlo stabilmente assegnato a tali compiti".* Ulteriormente l'ANAC precisa che: *"In generale, un contributo positivo di significativa trasparenza dei processi valutativi degli interventi edilizi, e dunque di prevenzione del rischio, è offerto dalla modulistica edilizia unificata approvata in attuazione della c.d. Agenda per la semplificazione. Tale modulistica, infatti, richiedendo un'analitica disamina delle caratteristiche del progetto, delle normative tecniche e delle discipline vincolistiche da applicare, da una parte ha ridotto significativamente le incertezze normative insite nella materia; dall'altra, consente di ricostruire in modo analitico sia i contenuti delle asseverazioni del committente e del professionista abilitato, sia l'oggetto della valutazione delle strutture comunali.*

MISURE PREVISTE:

Si prevede come misura prioritaria e presupposta all'attuazione di ulteriori azioni nell'ambito delineato dal PNA 2016, l'attivazione nel 2017 di uno "Sportello Unico per l'Edilizia" (SUE) informatizzato, tale da consentire la tracciabilità e la conservazione digitale delle pratiche edilizie, anche attraverso l'implementazione della vigente convenzione per la gestione dello sportello SUAP, oltre alla progressiva uniformazione dei regolamenti edilizi, della modulistica e dei "diritti" tra i Comuni aderenti all'Unione, in modo da consentire una maggiore interfunzionalità e interoperabilità tra i vari responsabili di procedimento provenienti dai Comuni a seguito del trasferimento della funzione nel 2014.

4.9 Sito web e "Amministrazione Trasparente"

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA. L'articolo 32 della suddetta legge dispone che *"a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendano assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*.

Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'Albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito" (oggi "amministrazione trasparente").

L'allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell'allegato A del decreto 33/2013.

Inoltre, secondo il PNA 2016 (pag. 15): *"Altro contenuto indeffettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni"*.

Infine, si legge nel PNA 2016 (pagg. 16-17): *"Tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, co 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016). Si raccomanda agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di 17 prevenzione. Tra questi già l'art. 10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. In tal caso, ad esempio, può darsi come indicazione quella di pubblicare "dati ulteriori" in relazione a specifiche aree a rischio. La mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014"*.

MISURE REALIZZATE – PREVISTE:

Nel corso del 2016 l'Unione ha affidato l'incarico a ditta esterna specializzata e portato a compimento il completo rifacimento del sito Internet istituzionale, adeguandolo alle disposizioni normative vigenti e mettendolo in connessione con gli applicativi gestionali in uso presso l'ente per consentire l'informatizzazione e gli automatismi nel caricamento di dati, soprattutto con riferimento alla sezione "Amministrazione Trasparente" ed "Albo pretorio". Grazie a detta connessione è stata già avviata nel 2016, quale misura di trasparenza e di pubblicità ulteriore ai sensi del novellato art. 10 co. 3 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti" dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dei responsabili di P.O. in formato integrale e con gli allegati, anziché solo in elenco come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Inoltre, come già evidenziato nel paragrafo precedente, con deliberazioni di Giunta dell'Unione n. 3 del 28.01.2016 e n. 20 del 28.04.2016 l'Unione si è dotata per la prima volta del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità", in cui, tra l'altro, oltre ad essere stata prevista per ciascuna Area la nomina dei "referenti" per la trasparenza, sono assegnati e ripartiti tra le Aree tutti gli adempimenti in materia di pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" nella finale "Tabella di riepilogo obblighi di pubblicazione vigenti ed assegnazione alle Aree dell'unione dei comuni Megliadina".

A seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 33/2013 dall'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 sono state apportate le necessarie modifiche ed adeguamenti alla citata "Tabella di riepilogo degli obblighi di pubblicazione", che si allega in calce sub A) al presente Piano quale sua parte integrante e sostanziale ed alla quale si rinvia.

Si evidenzia che, in ossequio alle indicazioni normative e del PNA, la tabella è composta da sette colonne, che recano i dati seguenti:

- Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;
- Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;
- Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

- **Colonna D:** disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;
- **Colonna E:** documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC;

Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti. L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale. L'aggiornamento di taluni dati essere "tempestivo". Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difforni. Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 30 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

- **Colonna F:** periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;
- **Colonna G:** Area responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

Nota ai dati della Colonna G:

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge". I dirigenti responsabili della "trasmissione dei dati" e della "pubblicazione e dell'aggiornamento" sono individuati nei Responsabili delle aree indicati nella colonna G, salvo espressa individuazione da parte loro di un delegato responsabile del procedimento il cui nominativo dovrà essere indicato in sede di approvazione definitiva e/o aggiornamento del presente Piano.

Si precisa infine che eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti». Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Nota in tema di "riutilizzo dei dati": I dati pubblicati, a norma del decreto legislativo. 33/2013, devono essere liberamente riutilizzabili. Per tale motivo il legislatore ha imposto che documenti e informazioni siano pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005). Come già precisato, con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le nuove "linee guida in materia di dati personali". Tra i vari argomenti trattati, il Garante ha affrontato il tema delle modalità di riutilizzo dei dati personali obbligatoriamente pubblicati in "amministrazione trasparente" per effetto del decreto legislativo 33/2013. Il Garante è intervenuto per specificare che "il riutilizzo dei dati personali pubblicati è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni del decreto legislativo 36/2006 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico". Il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali, oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi. Il solo fatto che informazioni personali siano rese conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo. In particolare, in attuazione del principio di finalità di cui all'art. 11 del decreto legislativo 196/2003, il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque non può essere consentito "in termini incompatibili" con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente. Secondo il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per "dato personale" si intende, "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4 co. 1 lett. b) del d.lgs. 196/2003).

Accesso Civico

Nel corso del 2017 l'ente prevede di inserire una apposita sezione nel sito internet istituzionale per informare i cittadini e gli utenti dei servizi in merito all'istituto dell'accesso civico, così come novellato anche dal D.Lgs. 97/2016 e prevede di erogare e/o organizzare apposita formazione dei dipendenti in materia, oltre che sulle differenze dell'istituto con il diritto di accesso.

Monitoraggio Semestrale: Le presenti misure sono soggette a relazione di verifica periodica da parte dei responsabili d'Area, nell'ambito della compilazione della scheda di monitoraggio semestrale allegato B) al presente Piano

5. ALTRE INIZIATIVE - "OBIETTIVI STRATEGICI" DELL'AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione intende far coincidere le "altre iniziative" trasversali di contrasto a fenomeni di corruzione con gli "obiettivi strategici" che il PNA 2016 pone come contenuto obbligatorio del Piano stesso.

Si legge infatti a pag. 15 del PNA 2016 che: *"Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la L. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e inderogabile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale".*

Le "altre iniziative / obiettivi strategici" che l'Amministrazione si propone di perseguire nel corso del triennio 2017-2019 sono le seguenti:

5.1 Gestione associata a livello di Unione della Prevenzione della "corruzione" e della trasparenza.

Il PNA 2016 si occupa dei "piccoli comuni" nella "parte speciale" (da pagina 38) dedicata agli "approfondimenti", facendo rientrare nel novero dei piccoli comuni quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. In tali paragrafi del PNA, l'Autorità, invita le amministrazioni ad avvalersi delle "gestioni associate": unioni e convenzioni.

Con il PNA 2016 è stata seguita un'indicazione di fondo sul favore per forme associative al fine della predisposizione dei PTPC espressa nell'art. 1, co. 6, della l. 190/2012, come sostituito dal d.lgs. 97/2016, secondo cui *"i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione"*.

L'ANAC ha precisato che, con riferimento alle *funzioni fondamentali*, le attività di anticorruzione *"dovrebbero essere considerate all'interno della funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, a sua volta annoverata tra quelle fondamentali"* (elencate al comma 27 dell'articolo 14, del DL 78/2010); quindi ribadisce che *"si ritiene di dover far leva sul ricorso a unioni di comuni e a convenzioni, oltre che ad accordi [...] per stabilire modalità operative semplificate, sia per la predisposizione del PTPC sia per la nomina del RPCT"* e precisa che *"l'applicabilità delle indicazioni del presente paragrafo prescinde dal numero complessivo di abitanti dei comuni che fanno parte dell'Unione"*.

Secondo il PNA 2016 (pagina 40), in caso d'unione, si può prevedere un unico PTPC distinguendo tra: funzioni trasferite all'unione; funzioni rimaste in capo ai comuni.

Per le *funzioni trasferite*, sono di competenza dell'unione la predisposizione, l'adozione e l'attuazione del PTPC.

Per le *funzioni non trasferite* il PNA distingue due ipotesi:

- se lo statuto dell'unione prevede l'associazione delle attività di *"prevenzione della corruzione"*, da sole o inserite nella funzione *"organizzazione generale dell'amministrazione"*, il PTPC dell'unione può contenere anche le misure relative alle funzioni non associate, svolte autonomamente dai singoli comuni;
- al contrario, ciascun comune deve predisporre il proprio PTPC per le funzioni non trasferite, anche rinviando al PTPC dell'unione per i paragrafi sovrapponibili (ad esempio l'analisi del contesto esterno).

Inoltre, la Legge "Del Rio" 56/2014 (articolo 1 comma 110) prevede che le funzioni di responsabile anticorruzione possano essere volte svolte da un funzionario nominato dal presidente tra i funzionari dell'unione o dei comuni che la compongono.

MISURE PREVISTE:

Nell'ambito del prossimo aggiornamento statutario si proporrà al Consiglio dell'Unione l'inserimento di apposita disposizione statutaria in merito all'assolvimento in forma associata in capo all'Unione della gestione di prevenzione della corruzione, anche per i Comuni aderenti e per le funzioni residuali non trasferite, in modo da uniformare e razionalizzare le attività necessarie ed esonerare i singoli enti dall'approvazione di ulteriori singoli Piani Anticorruzione negli esercizi futuri.

Nell'ambito della riorganizzazione amministrativa dell'ente prevista per il 2017, in ossequio alle indicazioni normative e del PNA 2016 (pag. 17 e 18) che consentono alle Unioni di individuare un RPC che non corrisponda al Segretario della stessa e che auspicano il medesimo sia dotato di apposita struttura organizzativa per assolvere alle mansioni di competenza, si valuterà l'inserimento di apposita specificazione nell'ambito dell'aggiornamento dell'organigramma e funzionigramma particolareggiato, in capo all'Area individuata più affine alle tematiche interessate e dotata delle necessarie competenze (es. Area V Polizia Locale).

Con il combinato disposto della revisione statutaria e dell'ipotesi riorganizzativa sopra espresse, l'Unione tenderà all'attuazione quanto prima delle seguenti indicazioni del PNA 2016 (pag. 41): *"Qualora i comuni abbiano associato anche la funzione di prevenzione della corruzione, attribuendo all'unione la competenza a redigere un unico PTPC anche per le funzioni non trasferite, il RPCT dell'unione svolge le proprie funzioni anche per i comuni associati. In questo caso, tuttavia, data la difficoltà di assicurare un capillare controllo anche all'interno di questi ultimi, per le funzioni non trasferite all'unione occorre che ciascun comune nomini al proprio interno un referente chiamato a verificare, dandone conto al RPCT, l'effettiva attuazione delle misure nel proprio ente, a proporre l'adozione di possibili ulteriori o diverse misure, ad assicurare un costante flusso informativo nei confronti del RPCT. Come già precisato (Aggiornamento 2015 al PNA, parte generale, § 4.2) i referenti svolgono attività informativa nei confronti del RPCT affinché questi abbia elementi e riscontri sia per la formazione e il monitoraggio del PTPC sia sull'attuazione delle misure.*

In questa prospettiva, al fine di rafforzare le possibilità di intervento del RPCT e garantire autonomia ed effettività dell'incarico mediante espressa previsione statutaria, è necessario attribuire al RPCT dell'unione:

- *responsabilità di proporre e sovrintendere all'attuazione del PTPC unico;*
- *poteri di coordinamento anche all'interno dei comuni, avvalendosi dei referenti nominati e dei soggetti che svolgono funzioni dirigenziali. I poteri di coordinamento è necessario contemplino, tra l'altro, la possibilità di organizzare al meglio i flussi informativi tra gli uffici degli enti aderenti, referenti e RPCT;*
- *poteri di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione. I poteri di vigilanza comprendono, tra l'altro, la possibilità di approntare sistemi di verifica e controllo dell'efficace attuazione delle misure con la necessaria collaborazione dei soggetti che svolgono funzioni dirigenziali e in generale dei dipendenti dei comuni aderenti all'unione;*
- *adeguati poteri di interlocuzione con i referenti, con gli altri funzionari e con gli organi di controllo dei comuni coinvolti e conseguente previsione di doveri professionali dei dirigenti e dei referenti di rispondere al RPCT. In questa ottica è opportuno sottolineare il ruolo di coordinamento generale del RPCT a fronte di precise responsabilità di attuazione delle misure che spettano ai soggetti che, in ciascun comune, svolgono ruoli di responsabilità tecnico amministrativa (dirigenti, titolari di posizione organizzativa, funzionari)."*

5.2 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, devono essere elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della Legge 241/1990. Ogni provvedimento d'attribuzione / elargizione deve essere poi prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", oltre che nell'albo pretorio on-line. Si ricorda infatti che alcuni obblighi di pubblicazione indicati dal D.Lgs. n. 33/2013 sono prescritti a pena di inefficacia dei provvedimenti, e tra questi vi sono gli atti di concessione di contributi, sussidi, aiuti economici a vantaggio di persone fisiche e giuridiche di importo superiore a euro 1.000,00;

MISURE PREVISTE:

Riscontrato che su base annua (2016), su n. 76 Deliberazioni complessive adottate dalla Giunta dell'Unione, n. 25 sono risultate di afferenza specifica dell'Area Servizi Sociali, anche per approvazioni di pratiche di inserimento minorile, integrazioni rette G.A.P. e n. 9 per erogazione di contributi assistenziali, anche per l'assenza di adozione da parte dell'Unione, in luogo dei Comuni aderenti, nonostante il trasferimento delle funzioni fondamentali, di uno o più regolamenti unitari che disciplinino l'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, e di cui se ne proporrà pertanto l'adozione al Consiglio nel corso del 2017. Con l'occasione si perseguiranno anche obiettivi di uniformazione dei criteri di assegnazione nonché di semplificazione delle procedure e dei passaggi, ad esempio demandando a singoli atti gestionali d'impegno da parte del Responsabile dell'Area integrato eventualmente con il solo visto o nulla osta del Sindaco del Comune interessato allegato anziché dell'attuale passaggio in Giunta dell'Unione.

I provvedimenti di liquidazione di contributi e sovvenzioni debbono recare l'attestazione di avvenuta pubblicazione dei dati obbligatori previsti: in assenza, l'Area ragioneria si asterrà dalla emissione dei relativi mandati di pagamento.

5.3. Indicazione delle iniziative previste dell'ambito dell'informatizzazione e formalizzazione dei processi.

Tra le misure ulteriori a carattere trasversale che i PNA 2013, Aggiornamento 2015 e PNA 2016 suggeriscono di inserire nei Piani di Prevenzione della Corruzione, vi è quella di "informatizzazione dei processi" che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

MISURE REALIZZATE - PREVISTE:

In ossequio alle indicazioni dei Piani Nazionali Anticorruzione, già nel corso del 2016 l'ente ha iniziato sia processi di progressiva informatizzazione delle procedure, sia la propedeutica attività di formalizzazione delle stesse, dei consegnatari dei vari beni, dei responsabili di procedimento nonché intrapreso iniziative volte alla semplificazione e riduzione delle tempistiche di erogazione dei vari servizi ed alla salvaguardia dei dati informatici. Si ricordano, tra le principali:

- avvio degli "atti di liquidazione" dei pagamenti in formato esclusivamente digitale, con eliminazione del cartaceo (che transitava tra le varie sedi territoriali dell'Unione) e conseguente riduzione dei tempi di liquidazione delle fatture. Si evidenzia che, nonostante il progressivo e consistente incremento su base annua (dal 01.01 al 31.12) del numero di fatture ricevute dall'Unione per effetto del completamento della transizione delle funzioni e dei capitoli dai vari bilanci dei Comuni aderenti, ed il conseguenziale aumento dei mandati gestiti riferiti ai medesimi lassi temporali, con l'innovazione introdotta, a parità se non in riduzione delle risorse umane dedicate, è stato sensibilmente ridotto il corrispondente indicatore di tempestività dei pagamenti, come risulta dalla tabella che segue:
- | Esercizio > | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Totale fatture ricevute (dal 01.01 al 31.12) | 961 | 1572 | 1893 |
| Totale mandati di pagamento emessi (dal 01.01 al 31.12) | 1292 | 1339 | 1776 |
| Indicatore Tempestività pagamenti (per fatt. dal 01.01 al 31.12) | 35,36 gg. | 37,47 gg. | 20,02 gg. |
- conversione delle banche dati anagrafiche con il gestionale in uso presso gli altri uffici (ragioneria, protocollo, atti amministrativi), in modo da consentire, attraverso l'unica "banca dati anagrafica" l'aggancio diretto e/o verifica dei soggetti beneficiari dei servizi, fatture etc. anziché il "caricamento manuale" dei dati.
 - (da parte della nuova Area I "Patrimonio e Sistemi Informatici") Affidamento esterno a ditta specializzata del servizio CED – Amministratore di sistema per l'Unione e Comuni aderenti, con incarico di relazione e progressiva messa a norma dei locali e delle dotazioni informatiche dell'Unione;
 - Progetto di informatizzazione dei servizi cimiteriali e della gestione delle concessioni in scadenza, nonché

della bollettazione delle lampade votive (progetto strategico biennale approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 54 del 25.08.2016);

- (da parte della nuova Area I "Patrimonio e Sistemi Informatici") censimento ed identificazione di tutte le apparecchiature informatiche acquistate dall'Unione (pc, router, server etc.) e di tutte le attrezzature telefoniche fisse e mobile in comodato d'uso fornite (cc. Smartphone, tablet, telefoni fissi), con indicazione e firma per presa in consegna da parte di tutti i dipendenti e/o amministratori, nonché del loro eventuale posizionamento tra le varie sedi comunali.
- (da parte della nuova Area I "Patrimonio e Sistemi Informatici") Affidamento dell'incarico a ditta esterna specializzata della redazione dell'inventario fisico dei beni dell'Unione Megliadina e della suo aggiornamento contabile in ossequio ai dettami della nuovo "contabilità armonizzata" di cui al D.Lgs. 118/2011;

Si prevede, nel corso del 2017, la prosecuzione del percorso intrapreso attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi / attività:

- Aggiornamento e/o prima adozione dei vari regolamenti necessari alla funzionalità dell'Ente, tra cui quello di giunta in merito all'organizzazione degli uffici e servizi in ossequio ai criteri stabiliti con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 3 del 09.06.2016, e quelli consiglieri di contabilità, in attuazione della riforma della cd. "contabilità armonizzata", e di erogazione di sovvenzioni, contributi, e benefici economici in ottemperanza all'art. 12 della L. 241/1990 etc.
- estensione dei mandati di pagamento alla tesoreria in formato esclusivamente elettronico per tutti i Comuni aderenti (attualmente sono implementati solo per i mandati dell'Unione Megliadina e del Comune di Megliadino San Vitale);
- avvio della totale dematerializzazione degli atti amministrativi con adozione degli stessi in formato esclusivamente informatico e con firma digitale, nonché avvio dei processi di conservazione sostitutiva degli stessi e del registro di protocollo.

5.4 Coordinamento tra i documenti programmatici

Come si legge nel PNA 2016 (pag. 44): *"La legge 190/2012, prevede che «l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione» (art. 1, co. 8, come sostituito dal d.lgs. 97/2016). Si ribadisce, pertanto, come anche già evidenziato nel § 5.1 della parte generale, la necessità che il PTPC contenga gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo. Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, piano della performance e documento unico di programmazione (di seguito DUP). [...] Si propone che tra gli obiettivi strategici e operativi di tale strumento, una volta entrato a regime, vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti. In prospettiva, più che un coordinamento ex post tra i documenti esistenti, che comunque costituisce un obiettivo minimale, maggiore efficacia potrà ottenersi dall'integrazione ex ante degli strumenti di programmazione. Nel contesto di un percorso di allineamento temporale tra i due documenti - DUP e PTPC- che richiede un arco temporale maggiore, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016 si propone, dunque, di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.*

MISURE REALIZZATE - PREVISTE:

In sede di approvazione del PEG/Piano degli Obiettivi 2016-2018 dell'Unione, con Deliberazione di Giunta n. 45 del 29.07.2016 è stato in via sperimentale inserito tra gli obiettivi trasversali a tutte le Aree (e quindi introdotto nel ciclo della Performance), nell'allegato B2, il punto 3 il: *"Rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 20 del 28.04.2016 la cui attuazione è ivi demandata agli uffici ed in particolare, nomina del o dei "referenti per la trasparenza" e pubblicazione sull'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente delle informazioni di competenza dell'Area come risultanti dalla Tabella di Riepilogo allegata al medesimo PTTI e ss.mm. ii."* E' intenzione dell'Amministrazione proseguire nell'attività di coordinamento tra strumenti programmatici sia nel redigendo DUP 2017-2019, come da specifiche indicazioni del PNA 2016 qui sopra riportate, sia nell'ambito della prossima approvazione del PEG/Piano degli Obiettivi 2017-2019 attraverso una più puntuale declinazione dei corrispondenti obiettivi che verranno assegnati in relazione alle azioni e misure contenute nel presente Piano.

5.5 Individuazione del "RASA"

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si legge nel PNA 2016 (pag. 21-22) che: *"il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC. Occorre considerare, infatti, che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016). L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione".*

MISURA PREVISTA:

In ossequio alle indicazioni del PNA 2016, si prevede, entro l'adozione in via definitiva del presente Piano Anticorruzione 2017-2019, l'individuazione e la nomina del RASA ed il conseguenziale inserimento del nominativo in sede di aggiornamento del presente Piano.

Allegato A) al Piano Anticorruzione Unione Megliadina 2017-2019

TABELLA DI RIEPILOGO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI ED ASSEGNAZIONE ALLE AREE						
Sotto-sezione livello 1	n.	Sotto-sezione livello 2	Nome dlgs 33/2013 mod. dal dlgs 97/2016	Contenuti	Aggiornamento	Area responsabile della pubblicazione
A	B	C	D	E	F	G
1. Disposizioni generali	11	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10 co. 8 lett. A)	Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che comprende il programma per la trasparenza e l'integrità	annuale	III - Area Amm.vo Demografic
	12	Atti generali	Art. 12	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta (art. 55 co. 2 decreto legislativo 165/2001).	tempestivo	III - Area Amm.vo Demografic
	13	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34	Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016		//
2. Organizzazione	21	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13 co. 1 lett. a)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.	tempestivo	III - Area Amm.vo Demografic
			Art. 14	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo. Curriculum. Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)). Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)) (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)). Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)). Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)).	tempestivo	III - Area Amm.vo Demografic

	2.2	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.	1 temporario	III – Area Amm.vo Demografic
	2.3	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28 co. 1	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Atti e relazioni degli organi di controllo.		//
	2.4	Articolazione degli uffici	Art. 13 co. 1 lett. B), C)	Articolazione degli uffici. Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche. Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale. Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.	1 temporario	III – Area Amm.vo Demografic
	2.5	Telefono e posta elettronica	Art. 13 co. 1 lett. D)	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	1 temporario	III – Area Amm.vo Demografica
3. Consulenti e collaboratori	3.1		Art. 15 co. 1 e 2	Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, curriculum vitae; i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. (art. 53 co. 14 d.lgs 165/2001)	1 anno tre mesi del	II – Ragioneria e Personale
4. Personale	4.1	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15 co. 1, 2	Articolo novellato dal D.Lgs. 97/2016 in "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza", cui si rinvia.	Temp.	II – Ragioneria e Personale
			Art. 41 co. 2 e 3	Trasparenza del SSN.		//
	4.2	Dirigenti	Art. 14 co. 1 lett. b)	Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo.		//
			Art. 14, co. 1, 1-bis e 1-ter	Atto di nomina o di proclamazione, con indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo. Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.		//
			Art. 41 co. 2 e 3			//
	4.3	Posizioni organizzative	Art. 14 co. 1-quinquies	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo.	1 temporario	III – Area Amm.vo Demografic
	4.4	Dotazione organica	Art. 16 co. 1 e 2	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Le pubbliche amministrazioni evidenziano separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Annuale	II – Ragioneria e Personale

	4.3	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Annuale	II - Ragioneria e Personale
	4.6	Tassi di assenza	Art. 16 co. 3	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	Trimestrale	II - Ragioneria e Personale
	4.7	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. (art. 53 co. 14 decreto legislativo 165/2001)	Trimestrale	II - Ragioneria e Personale
	4.8	Contrattazione collettiva	Art. 21 co. 1	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche (art. 47 co. 8 decreto legislativo 165/2001)	Trimestrale	II - Ragioneria e Personale
	4.9	Contrattazione integrativa	Art. 21 co. 2	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti). Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (art. 55 co. 4 decreto legislativo 150/2009)	Trimestrale	II - Ragioneria e Personale
	4.10	OIV (o nucleo di valutazione)	Art. 10 co. 8 lett. c)	Nominativi, compensi, curricula.	Trimestrale	II - Ragioneria e Personale
5. Bandi di concorso	5		Art. 19	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.	Trimestrale	II - Ragioneria e Personale
6. Performance	6.1	Piano della Performance	Art. 10 co. 8 lett. b)	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, decreto legislativo n. 150/2009). Piano della performance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009).	Trimestrale	II - Ragioneria e Personale
	6.2	Relazione sulla Performance	Art. 10 co. 8 lett. b)	Piano della performance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009). Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), decreto legislativo n. 150/2009)	1 temp.	II - Ragioneria e Personale
	6.3	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20 co. 1	Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla performance. Ammontare dei premi distribuiti.	1 temp.	II - Ragioneria e Personale
	6.4	Dati relativi ai premi	Art. 20 co. 2	I criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	Trimestrale	II - Ragioneria e Personale
	6.5	Benevento organizzativo	Art. 20 co. 3	Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.		//
7. Enti controllati	7.1	Enti pubblici vigilati	Art. 22 co. 1 lett. A)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Annuale	II - Ragioneria e Personale

			Art. 22 co. 2 e 3	I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.	Annuale	II – Ragioneria e Personale
	7.2	Società partecipate	Art. 22 co. 1 lett. B)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Annuale	II – Ragioneria e Personale
			Art. 22 co. 1 lett. D-bis)	I provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.	Tempestivo	II – Ragioneria e Personale
			Art. 22 co. 2 e 3	I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.	Annuale	II – Ragioneria e Personale
	7.3	Enti di diritto privato controllati	Art. 22 co. 1 lett. C)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Annuale	II – Ragioneria e Personale
			Art. 22 co. 2 e 3	I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.	Annuale	II – Ragioneria e Personale
	7.4	Rappresentazioni e grafica	Art. 22 co. 1 lett. D)	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati.	Annuale	II – Ragioneria e Personale
B. Attività e procedimenti	8.1	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 9 bis	Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del d.lgs. 33/2013 pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, indicati nel medesimo.	Tempestivo	III – Area Anm.vo Demografic

	8.2	Tipologie di procedimento	Art. 35 co. 1	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;	Tempestivo	III - Area Amm.vo Demografic
	8.3	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24 co. 2	Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.		//
	8.4	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35 co. 3	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.	Tempestivo	III - Area Amm.vo Demografic
9. Provvedimenti	9.1	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23 lett.d)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Scorrevole	III - Area Amm.vo Demografic
	9.2	Provvedimenti dirigenti	Art. 23 lett.d)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Temp.	III - Area Amm.vo Demografic
10. Controlli sulle imprese	10		Art. 25	Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.		//

11. Bandi di gara e contratti	11		Art. 37	Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'art. 1 co. 32 legge 190/2012: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, numero di offerenti che hanno partecipato, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio, fornitura, importo delle somme liquidate, tabella riassuntiva delle informazioni relative all'anno precedente (art. 1 comma 32 legge 190/2012). b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 50/2016 (art. 29): Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.	Temporaneo	I - Patrimonio e Sistemi Informatici + VI - Urbanistica LLPP
12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	121	Criteri e modalità	Art. 26 co. 1	Regolamenti con i quali sono determinati criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Temporaneo	IV - Servizi Sociali
	122	Atti di concessione	Art. 26 co. 2	Deliberazioni e determinazioni di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro.	Temporaneo	IV - Servizi Sociali
			Art. 27	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Per ciascuno: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; importo del vantaggio economico corrisposto; norma e titolo a base dell'attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link al progetto selezionato; link al curriculum del soggetto incaricato.	Annuale	IV - Servizi Sociali
13. Bilanci	131	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29 co. 1 e 1-bis	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esplorazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.	Temporaneo	II - Ragioneria e Personale
	132	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29 co. 2	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.	Temporaneo	II - Ragioneria e Personale
14. Beni immobili e gestione patrimonio	141	Patrimonio immobiliare	Art. 30	Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Temporaneo	I - Patrimonio e Sistemi Informatici
	142	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Temporaneo	I - Patrimonio e Sistemi Informatici
15. Controlli e rilievi sull'amministrazione	15		Art. 31	Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti dalla Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.	Temporaneo	II - Ragioneria e Personale

16. Servizi erogati	16.1	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32 co. 1	Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	Tempestivo	II – Ragioneria e Personale
	16.2	Costi contabilizzati	Art. 32 co. 2 lett. a)	Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano: i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.	Annuale	II – Ragioneria e Personale
			Art. 10 co. 5	Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10 co. 5 del d.lgs. 279/1997. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 33/2013.	Annuale	II – Ragioneria e Personale
	16.3	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32 co. 2 lett. a)	Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano: i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.	Annuale	II – Ragioneria e Personale
	16.4	Liste di attesa	Art. 41 co. 6	Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.		//
17. Pagamenti dell'amministrazione	17.1	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.	Annuale	II – Ragioneria e Personale
	17.2	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 82/2005. Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.	Tempestivo	II – Ragioneria e Personale

18. Opere pubbliche	18		Art. 38	Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 144/1999, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. Fermo restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentire un'agevole comparazione. Art. 21 co. 1 e 4 del d.lgs. 50/2016: Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.	Tempestivo	VI – Urbanistica LL.PP
19. Pianificazione e governo del territorio	19		Art. 39	Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.	Tempestivo	VI – Urbanistica LL.PP
20. Informazioni ambientali	20		Art. 40	In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'art. 3-sexies del d.lgs. 152/2006, dalla legge 108/2001 e dal d.lgs. 195/2005. Le amministrazioni pubblicano, sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Ai sensi dell'Art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005 per «informazione ambientale» si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igitopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri nati nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costo-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).	Tempestivo	V – Polizia Locale
21. Strutture sanitarie private accreditate	21		Art. 41 co. 4	È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorrenti.		//

22. Interventi straordinari e di emergenza	22		Art. 43	Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.	Tempestivo	I - Patrimonio e Sistemi Informatici
23. Altri contenuti	23		Contenuti definiti a discrezione dell'amministrazione o in base a disposizioni legislative o regolamentari regionali o locali.	Anticorruzione: Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità. Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno). Altri atti e documenti richiesti dall'ANAC. Accesso civico: Nome del Responsabile cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica. Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Accessibilità e dati aperti: Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati. Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno). Altri: Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottoscrizioni indicate.	Tempestivo	III - Area Amm.vo Demografic

SCHEDE DI MONITORAGGIO delle azioni in materia di Anticorruzione e di Trasparenza All. B) P.T.P.C.T. 2017-2019		
PAR. PT/CT DI RIFERIMENTO	Responsabile d'Area Sig./sig.ra:	
	AZIONI	Esito
4.1	Sono stati predisposti o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del <i>Codici di comportamento</i> per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento? Se NO, indicarne le ragioni nella casella a fianco	SI ☐ NO ☐
4.2	Il Personale dell'Area ha partecipato a iniziative e/o corsi di formazione nel periodo di riferimento, in particolare sui temi e sulle misure oggetto di PT/PC dell'ente. Se SI, indicare nominativamente il personale interessato ed alle iniziative cui ha partecipato nella casella a fianco. Se NO, indicarne le ragioni nella casella a fianco	SI ☐ NO ☐
4.3	Sono state messe in atto misure di rotazione del personale sottoposto? Se SI, indicare quali nella casella a fianco. Se NO, indicare i motivi o precisare le misure alternative alla rotazione attivate nella casella a fianco	SI ☐ NO ☐
4.4	E' stata redatta l'apposita dichiarazione annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"? Se NO, indicarne le ragioni nella casella a fianco	SI ☐ NO ☐
4.7	È stato effettuato il controllo sul rispetto dei tempi nei procedimenti a più elevato rischio corruzione Se SI, Sono stati effettuati n.°__ controlli sui seguenti procedimenti: che hanno dato l'esito qui in fianco riportato (con particolare riferimento alle anomalie eventualmente riscontrate ed alle contromisure adottate). Se NO, indicarne le ragioni nella casella a fianco	SI ☐ NO ☐
4.9	Sono stati garantiti la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di competenza, richieste dalla normativa sulla trasparenza Se NO, La pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di competenza, richieste dalla normativa sulla trasparenza, non sono state effettuate in quanto (compilare la casella a fianco).	SI ☐ NO ☐

Data e firma del responsabile d'Area

**ADOZIONE PROVVISORIA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
"CORRUZIONE" E PER LA TRASPARENZA 2017 - 2019.**

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Li, 29-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giavarina Marco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Bordin Daniela

IL Segretario dell'Unione
F.to Giavarina Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Soattin Michela

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, - 7 FEB 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Soattin Michela